

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 14

Per conseguire le finalità di cui agli articoli 4 e 13, all' atto dell' istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici, nell' ambito dei presidi pubblici o convenzionati, viene previsto:

a) per i reparti ostetrici, la trasformazione delle nursery in una serie di box, che consentano la permanenza di ciascuna mamma accanto al proprio neonato;

b) per i reparti pediatrici, la strutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto - letto con annesso posto - ospite per uno dei genitori, sempreché il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano. Nessun genitore può soggiornare di norma in stanze di degenza a più posti - letto, quando questi siano occupati; ciò per motivi igienici e psicologici per gli altri minori ivi ospitati; un congruo numero di adeguati servizi igienici; spazi riservati a sale gioco; spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.